

Regolamento di Unioncamere per gli organismi che eseguono la verifica periodica sugli sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua di cui al D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011

20 settembre 2017

Pubblicazione del Regolamento di Unioncamere per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011.

In attuazione dei Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2011 (G.U. n. 72 del 29 marzo 2011) Unioncamere ha approvato il Regolamento per disciplinare le condizioni di riconoscimento dei laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura di cui all'allegato MI-005 (e cioè i sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua) del D.lgs. n. 22 del 22 febbraio 2007.

Si invitano i laboratori interessati a presentare ad Unioncamere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) completa di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento e meglio specificata nell'allegato 1 bis a pena di irricevibilità.

Si fa presente che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica l'art 19 della L. 241/1991 con le modifiche ed integrazioni, come da ultimo apportate dal DL 138 del 13 agosto 2011 in corso di conversione.

AVVISO DELL'8 AGOSTO 2014

Modifiche del Regolamento di Unioncamere per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011.

Si informa che a decorrere da lunedì 11 agosto 2014 entrano in vigore le seguenti modifiche al Regolamento di Unioncamere per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011:

- sono state modificate le tabelle dei versamenti a carico dei Laboratori al fine di adeguarne gli importi ai costi effettivamente sostenuti da Unioncamere per le attività di valutazione della SCIA e delle relative richieste di estensione, nonché per la vigilanza annuale sui Laboratori riconosciuti, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011.
- è stato integrato l'art. 6 "Valutazione dei requisiti" al fine di meglio specificare le attività svolte da Unioncamere per la valutazione delle SCIA, con particolare riferimento alla fase di valutazione di ricevibilità. Si prega pertanto di prestare massima attenzione da parte dei Laboratori nel produrre tutta la documentazione richiesta in fase di presentazione della SCIA, in modo da prevenire carenze tali da determinarne l'irricevibilità con conseguente perdita degli importi versati.
- è stato introdotto un nuovo art. 7 "Richiesta di estensione del riconoscimento", per consentire al laboratorio già riconosciuto da Unioncamere di presentare in ogni tempo un'apposita richiesta di estensione del riconoscimento, che potrà essere valutata da Unioncamere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e dietro apposito versamento;
- è stato sostituito l'allegato n. 7 della SCIA "Modello di dichiarazione da parte del titolare/rappresentante legale sull'insussistenza di cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159" con due distinti allegati, l'uno ad uso del titolare/legale rappresentante (cfr Allegato 7a) e l'altro, da utilizzare in alternativa, ad uso di ciascuno dei soggetti interessati (cfr Allegato 7b);
- è stato integrato l'art. 14 "Informativa sul trattamento dei dati personali" al fine di esplicitare le procedure di

acquisizione e di trattamento, da parte di Unioncamere, dei dati personali e sensibili trasmessi dai Laboratori in fase di presentazione della SCIA;

Lista di riscontro per la verifica presso il laboratorio

Si pubblica di seguito la lista di riscontro che Unioncamere utilizza per la verifica presso il laboratorio al fine di valutare la rispondenza tra la documentazione e la realtà operativa ed il possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale.